

TI_GERICHTE 38.2018.34 vom 20. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2018.34_d20170920

FR: TI_GERICHTE 38.2018.34 du 20 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 38.2018.34 del 20 settembre 2017

Regeste

Negata insolvenza, non avendo intrapreso tutti i passi necessari a tutela dei crediti salariali. Pagato x 3 mesi e rimasto più di 1 anno senza paga. Non fatto spiccare PE. Costo PE non valido motivo x rimanere inattivo. Negato GP poiché non rappr. da avv. e non necessario avvocato d'ufficio

Erwägungen

E. 38

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

L'assunzione di eventuali altre prove non potrebbe, in concreto, mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Per quanto concerne l'asserzione ricorsuale secondo cui l'assicurato non ha proceduto a far spiccare un precetto esecutivo perché usava quei soldi per mangiare (cfr. doc. VII; consid. 1.5.), è utile evidenziare che l'inoltro di un precetto esecutivo non comporta una spesa rilevante rispetto all'entità del credito da far valere.

Il costo varia, in effetti, a seconda del valore del credito. Per un credito il cui importo si attesti tra fr. 10'000.-- e fr. 100'000.-- la tassa ammonta a fr. 103.30 (la tassa base è di fr. 90.-- a cui si aggiungono le spese di spedizione per la notifica del precetto esecutivo, di norma fr. 8.-- e della copia indirizzata al creditore, di norma fr. 5.30. In caso di problemi in occasione della notifica del precetto esecutivo possono eccezionalmente insorgere costi supplementari) per l'esemplare per il debitore e a fr. 58.30 per l'esemplare per l'eventuale coescusso (cfr. art. 16 ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento; www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/faq/teuertab_it; www.ti.ch/di/dg/uef/procedura-interattiva/precetto-esecutivo; STCA 38.2017.64 del 5 marzo 2018 consid. 2.5.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.